

# Protocollo di intesa

per lo sviluppo e la promozione della ricerca ai fini della valorizzazione delle collezioni e delle istituzioni del sistema culturale regionale

tra

l'Università degli studi di Trieste

e

l'Ente Regionale per il Patrimonio Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia-  
ERPAC

**l'Università degli Studi di Trieste**, di seguito denominata Università, codice fiscale 80013890324, partita I.V.A. 00211830328, rappresentata dal Rettore pro-tempore prof. Roberto DI LENARDA, per la carica ed agli effetti del presente atto, domiciliato presso la sede dell'Università, il quale interviene non in proprio, ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione

e

**l'Ente Regionale per il Patrimonio Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC**, di seguito denominato ERPAC - codice fiscale e partita I.V.A. 01175730314, rappresentato dalla Direttrice generale dott.ssa Lydia ALESSIO - VERNI, domiciliata per la carica presso sede legale di ERPAC – Palazzo Alvarez – via Armando Diaz, 5 – 34170 Gorizia, legittimata alla firma del presente atto con Decreto del Direttore generale n. 1733 del 21.11.2024.

L'Università e l'ERPAC vengono di seguito denominate congiuntamente anche "Parti" e singolarmente anche "Parte":

## **premesse che:**

1. *l'Università, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del proprio Statuto, ha come compiti primari la ricerca scientifica e l'alta formazione, al fine di promuovere lo sviluppo culturale, civile, sociale ed economico della Repubblica;*
2. *l'Università, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del proprio Statuto, cura la conservazione, lo sviluppo, la valorizzazione e la gestione del suo patrimonio bibliografico, documentario e archivistico, delle sue raccolte, dei suoi musei; favorisce l'accesso alle risorse informative online, in particolare, attraverso il sistema bibliotecario di Ateneo, il sistema museale di Ateneo e i servizi che assicurano il trasferimento delle conoscenze;*
3. *l'Università, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del proprio Statuto, nell'esercizio della propria autonomia funzionale, può stipulare convenzioni, contratti e concludere accordi con persone fisiche e giuridiche pubbliche e private;*

4. *l'ERPAC è un Ente strumentale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, istituito con la Legge Regionale 25 febbraio 2016, n. 2, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia scientifica, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e sottoposto alla vigilanza e al controllo della stessa Regione la cui finalità è mettere in sinergia le conoscenze, le risorse umane, tecniche e finanziarie disponibili sul territorio regionale, per migliorare la qualità della filiera produttiva della conservazione, del restauro e della gestione del patrimonio culturale del territorio e si occupa, più nello specifico, di promuovere il complesso degli istituti e dei luoghi della cultura, quali musei, biblioteche e archivi, aree e parchi archeologici e complessi monumentali, nonché gli altri beni culturali presenti sul proprio territorio, con un approccio unitario, integrato e graduale e attraverso un'azione di catalogazione, conservazione, restauro, valorizzazione e promozione;*
5. *l'ERPAC intende acquisire, sviluppare ed applicare metodologie di ricerca nel settore del patrimonio museale, archivistico e librario e in generale dei beni culturali nell'ambito dell'Università al fine di approfondire i temi relativi alla ricerca, alla conoscenza, alla catalogazione con le più aggiornate metodologie, alla musealizzazione e alla valorizzazione partecipata;*
6. *l'Università e l'ERPAC intendono collaborare nei settori e nelle discipline di comune interesse e dispongono di competenze scientifiche in materia di museologia, banche dati relative a beni culturali, valorizzazione ai fini scientifici, formativi e divulgativi ai vari livelli del patrimonio culturale;*

### **si conviene e stipula quanto segue**

#### **Art. 1**

(Finalità)

1. Le Parti riconoscono l'interesse ad attivare forme di collaborazione al fine di sviluppare e promuovere la ricerca sul tema della valorizzazione delle collezioni e delle istituzioni culturali attraverso la digitalizzazione dei contenuti e il rapporto con la ricerca legata al sistema culturale regionale.

#### **Art. 2**

(Forme di collaborazione)

1. Le finalità indicate all'articolo precedente potranno essere perseguite attraverso diverse forme di collaborazione, tra le quali:
  - a) la realizzazione di progetti di digitalizzazione delle collezioni dell'Università;
  - b) la valorizzazione del sistema museale di ateneo attraverso progetti legati alla promozione della conoscenza delle collezioni e dell'attività di ricerca e divulgazione.

#### **Art. 3**

(Impegni e aspetti economici)

1. Ciascuna Parte sarà responsabile dei propri costi in relazione a tutte le questioni relative alla collaborazione ai sensi del presente Protocollo.
2. Le attività in collaborazione, di cui al precedente articolo, potranno essere attuate attraverso specifiche convenzioni attuative nelle quali va fatto esplicito riferimento al presente Protocollo e ai rispettivi contributi, consegne e budget. Le Convenzioni regoleranno, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i termini e le modalità dei rispettivi impegni per l'utilizzazione dei locali (immobili), ivi

compreso quanto attiene alla sicurezza e alla ripartizione tra le parti dei costi afferenti alle attività da svolgere nell'ambito del presente Protocollo.

3. Nel caso di Convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, stipulati a titolo oneroso, in riferimento al presente Protocollo, essi dovranno comunque rientrare nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ateneo, così individuate:
  - a) attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale dell'Ateneo;
  - b) attività didattiche, compresi tra l'altro corsi non curriculari, seminari, cicli di conferenze.
4. Gli atti o gli accordi in questione regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l'utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria.
5. Tali atti dovranno prevedere, altresì, il referente, la specificazione delle attività e le prestazioni cui si impegna la struttura organizzativa dell'Ateneo, le modalità e i termini di pagamento e le eventuali condizioni per l'utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati.
6. Nel caso gli atti succitati riguardino la gestione di attività di interesse comune, essi dovranno attenersi alla disciplina di cui all'art. 15 della l. 241/1990.
7. Il presente Protocollo non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né ai suoi principi, salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina.
8. Per l'Università, gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base del presente Protocollo d'intesa dovranno essere conformi a quanto previsto dal *"Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità"* e alle *"Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all'Università degli Studi di Trieste"*.

#### **Articolo 4**

(Assicurazione)

1. I partecipanti alle attività di cui all'art. 2 del presente Protocollo dovranno essere assicurati nell'esercizio delle attività di cui sopra, per i rischi derivanti da infortuni e responsabilità civile per danni a terzi, sollevando la Parte ospitante da ogni eventuale responsabilità.
2. I partecipanti si impegnano a:
  - a) svolgere le attività previste dalle diverse forme di collaborazione;
  - b) annotare su apposito registro la propria presenza presso il soggetto ospitante.

#### **Articolo 5**

(Soggetti responsabili)

1. L'ERPAC individua quale responsabile dell'attuazione del presente Protocollo la dott.ssa Lydia Alessio-Verni.
2. L'Università individua quale responsabile dell'attuazione del presente Protocollo la prof.ssa Francesca Fiorentini.
3. È compito dei due responsabili individuare le attività da realizzare nell'ambito del presente Protocollo e l'elaborazione scientifica delle convenzioni di cui all'art. 3 del presente Protocollo. I due responsabili potranno produrre annualmente un elenco delle attività da sviluppare nell'ambito del presente Protocollo, che comunicheranno agli organi delle Parti.

4. In caso di sostituzione del proprio referente ciascuna Parte informerà l'altra entro trenta giorni con comunicazione scritta.

#### **Art. 6**

(Riservatezza)

1. Per "informazioni riservate" si intendono tutte le informazioni, i dati, le relazioni, le ricerche, il "know-how", le formule, i processi, le tecnologie, le analisi, le note, le interpretazioni, le previsioni, i "record", i documenti, gli accordi, i metodi, le procedure, le invenzioni o le idee che sono di proprietà di una Parte e che non sono, di regola, disponibili al pubblico.
2. Le Parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni riservate, i dati, i metodi di analisi, le ricerche e simili di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività comuni, di non divulgarle a terzi e di utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente Protocollo, di astenersi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati.
3. Se una delle Parti desidera divulgare le informazioni riservate a terzi, deve ottenere il preliminare consenso scritto dell'altra Parte, prima che possano essere rese pubbliche.

#### **Art. 7**

(Proprietà intellettuale e pubblicazioni)

1. Ciascuna Parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze e di tutta la proprietà intellettuale acquisite anteriormente all'entrata in vigore del presente Protocollo d'intesa e rimane libera di utilizzarle o rivelarle a sua sola discrezione. Nulla in questo Protocollo è interpretabile quale concessione o trasferimento – in forma espressa o implicita – di qualsivoglia diritto, titolo o interesse per licenza, come pure di qualsiasi conoscenza o proprietà intellettuale di una Parte, sviluppati al di fuori di ogni eventuale accordo particolare.
2. La produzione, pubblicazione e distribuzione di articoli e di altri lavori generati da programmi intrapresi nell'ambito del presente Protocollo avverranno in seguito ad accordo scritto tra le Parti.
3. Le Parti concordano di ricercare la massima protezione possibile nel rispetto delle leggi, con riferimento alla proprietà intellettuale generata da progetti di ricerca comuni.
4. L'attribuzione della proprietà intellettuale sarà concordata, caso per caso, in termini equi e ragionevoli. Ove possibile i singoli accordi preventivi individueranno, caso per caso, i criteri di massima per disciplinare l'attribuzione della proprietà e individuare i criteri di sfruttamento.
5. Eventuali diritti di brevettazione e costi relativi alle azioni necessarie per proteggere la proprietà intellettuale saranno definiti nelle specifiche convenzioni attuative tra le Parti.
6. In ogni pubblicazione o scritto relativo ai materiali elaborati nel corso delle attività comuni dovrà essere fatto esplicito riferimento al presente Protocollo di intesa ed alle eventuali convenzioni attuative di cui all'art. 3 dello stesso.

#### **Art. 8**

(Uso del materiale promozionale e dei loghi)

1. Nessuna Parte utilizzerà il nome dell'altra Parte o qualsiasi nome che possa suggerire che sia collegato all'altra Parte in qualsiasi pubblicità promozionale o commerciale senza aver prima ottenuto il consenso scritto dell'altra Parte.

### **Art. 9**

(Clausola di non concorrenza)

1. Le attività svolte in attuazione del presente Protocollo non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell'Ateneo. In caso contrario, il Referente universitario del Protocollo di cui all'art. 5, è tenuto a comunicare senza ritardo eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dal Protocollo.

### **Art. 10**

(Clausola di limitazione di responsabilità)

1. L'ERPAC non assume obbligazioni per conto dell'Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell'Università.
2. L'Università non si assume le obbligazioni dell'ERPAC né lo rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell'ERPAC.
3. È esclusa ogni garanzia dell'Università per le obbligazioni contratte dall'ERPAC; è parimenti esclusa ogni garanzia dell'ERPAC per le obbligazioni contratte dall'Università.

### **Art. 11**

(Codici etici)

1. Le Parti si impegnano a far osservare ai propri ausiliari, dipendenti, o collaboratori le norme, le regole, le procedure ed i principi, per quanto applicabili, contenuti nei rispettivi codici etici e codici di comportamento.

### **Art. 12**

(Durata)

1. Il presente Protocollo d'intesa ha una validità di 3 (tre) anni decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso, non potrà intendersi in alcun caso tacitamente rinnovato, ma solo previa richiesta scritta, autorizzata dalle rispettive Parti e antecedente alla scadenza dello stesso.
2. Le Parti potranno recedere dal Protocollo d'intesa con un preavviso di tre mesi.
3. Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa qualora l'attività derivante dal presente Protocollo d'intesa comporti occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.
4. In ogni caso il recesso dev'essere comunicato alla controparte con lettera raccomandata A/R, o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
5. Le parti convengono con la sottoscrizione del presente accordo che nessuna somma sarà dovuta a titolo di indennizzo, risarcimento o compensazione a seguito dell'intervenuto recesso. Le parti si impegnano a portare a compimento le attività sorte prima della data di recesso.

### **Art. 13**

(Clausola di continuità)

1. Le attività di collaborazione avviate con accordi attuativi rientranti nel precedente Protocollo d'intesa trovano applicazione nell'ambito del presente accordo fino alla scadenza dell'Accordo attuativo specifico per il quale sono state concepite.

### **Art. 14**

(Antiriciclaggio)

1. Le Parti assicurano la tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni criminali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nonché delle circolari applicative.

### **Art. 15**

(Clausola antidiscriminazione)

1. Le Parti coinvolte in questo accordo si impegnano a rispettare e a promuovere la diversità e l'uguaglianza. Nessuna delle Parti deve discriminare o prendere decisioni basate su razza, colore, religione, sesso, orientamento sessuale, origine nazionale, disabilità o altre caratteristiche protette dalla legge.
2. Le Parti si impegnano a garantire un ambiente di lavoro sicuro, inclusivo e non discriminatorio, e a prendere tutte le misure necessarie per prevenire e affrontare qualsiasi forma di discriminazione. Qualsiasi violazione di questa clausola sarà considerata una grave violazione del presente accordo e potrà comportare sanzioni o risoluzione dell'accordo.

### **Art. 16**

(Controversie)

1. Le Parti s'impegnano a dirimere in via amichevole e con spirito di massima collaborazione eventuali difficoltà o inconvenienti che dovessero insorgere in sede di interpretazione e attuazione del presente atto. Per le controversie che non fossero suscettibili di composizione bonaria, sarà competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

### **Art. 17**

(Privacy)

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) e, per quanto applicabile, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, le Parti prestano il consenso al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse al presente Protocollo di intesa.

### **Art. 18**

(Registrazione e spese)

1. Il presente Protocollo d'intesa non ha contenuto economico. La registrazione verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi della vigente normativa, con spese a carico della Parte richiedente.
2. Il Protocollo è soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine - pari a € 32,00 (€ trentadue,00) - ai sensi dell'art. 3 della Tariffa, Parte I - Allegato A del d.P.R. 642/72. L'imposta è suddivisa al 50% tra le Parti. Viene assolta dall'Università in modalità virtuale, ai sensi del D.M. 17 giugno 2014, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Trieste n. 410481/1993, e dall'ERPAC mediante marca da bollo identificativo n. 01220431930055 di data 04.07.2023 per € 16,00.

### **Art. 19**

(Annotazioni)

1. Il presente Protocollo di intesa è indipendente da qualsiasi precedente Protocollo tra le Parti.

### **Art. 20**

(Uffici di riferimento)

1. Gli uffici incaricati dell'esecuzione e dell'eventuale modifica o estensione di questo Protocollo di intesa sono:

Ente Regionale per il Patrimonio Culturale della  
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia-ERPAC

Università degli studi di Trieste

Segreteria del Direttore generale

Unità di staff Segreteria unica di Rettorato e  
Direzione generale

Palazzo Alvarez – via A. Diaz, 5  
34170 - Gorizia  
Tel.: +39 0481 385227  
Email: [erpac@regione.fvg.it](mailto:erpac@regione.fvg.it)

Piazzale Europa, 1,  
34127 - Trieste  
Tel.: +39 040 5583001  
Email: [segreteria.rettore@units.it](mailto:segreteria.rettore@units.it)

### **Il presente Protocollo d'intesa è sottoscritto da:**

Ente Regionale per il Patrimonio Culturale della  
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC

Università degli studi di Trieste

La Direttrice generale

Il Rettore

Dott.ssa Lydia ALESSIO - VERNI

Prof. Roberto DI LENARDA

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LYDIA ALESSIO - VERNI'  
CODICE FISCALE: LSSLYD70L59E098W  
DATA FIRMA: 12/06/2025 09:42:49  
IMPRONTA: 0C1A8C211CAC9D78FEFB7E09E6F29DD5D1F98978FBA16D8DA616C21B0A0B7746  
D1F98978FBA16D8DA616C21B0A0B7746F2E9D1370C5EF2C67DB96B0C17C49015  
F2E9D1370C5EF2C67DB96B0C17C49015D4BF04DE12C05D755C759BBDD6C3DAA3  
D4BF04DE12C05D755C759BBDD6C3DAA3D30E24ADED5D56D3FE94AC852A4BC38F

NOME: LYDIA ALESSIO - VERNI'  
CODICE FISCALE: LSSLYD70L59E098W  
DATA FIRMA: 12/06/2025 09:56:29  
IMPRONTA: 63B6EFBF7B4EAA7DDF3E561936C673D5C49B237E00E5EA7C075BFBFE77A3374E  
C49B237E00E5EA7C075BFBFE77A3374E0A3365CDA884AEF887FB90B4E9282B60  
0A3365CDA884AEF887FB90B4E9282B604D288F92ADDC84DCE8A291BC135D06D  
4D288F92ADDC84DCE8A291BC135D06D568EB4980118CC6D80A5A7A2D821D81E

NOME: LYDIA ALESSIO-VERNI'  
CODICE FISCALE: LSSLYD70L59E098W  
DATA FIRMA: 12/06/2025 09:59:25  
IMPRONTA: 68C37BB6404772B5B6F320CB38BBDE4352955802DC5ED2A9912E50068F8A35DA  
52955802DC5ED2A9912E50068F8A35DA5892976AC31F2E7A44D95AD1CAF96429  
5892976AC31F2E7A44D95AD1CAF9642996FAE388A092D43FAAF1A79883E02A3A  
96FAE388A092D43FAAF1A79883E02A3A9EAF12DC1808553DA78EC89040BD05B7